

d) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12¹⁾ Autonomia delle scuole

1) Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 15 (Dotazioni organiche)

(1) La Giunta provinciale stabilisce con cadenza triennale la dotazione organica complessiva dei ruoli provinciali del personale dirigente, docente, educativo nonché amministrativo ed assistente, sentite le organizzazioni sindacali.

(2) L'organico complessivo del personale docente comprende anche posti da utilizzare per l'integrazione degli alunni e delle alunne in situazione di handicap, per iniziative complementari ed integrative, anche in riferimento all'articolo 6, comma 3, lettera d), per attività di supporto dei processi educativi e formativi, per lo sviluppo dell'innovazione e della sperimentazione, per interventi di prevenzione e recupero della dispersione scolastica.

(3) Entro il limite della dotazione organica complessiva di cui al comma 1 gli intendenti scolastici competenti determinano gli organici funzionali delle singole istituzioni scolastiche in base ai criteri emanati dalla Giunta provinciale.



Delibera 8 aprile 2014, n. 407 - Formazione classi e dotazioni organiche nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado per gli anni scolastici dal 2014/2015 al 2016/2017



Delibera N. 1317 del 26.04.2005 - Utilizzazione di personale direttivo, docente e della scuola dell'infanzia presso la Libera Università di Bolzano